



Protocollo n. *1145*

Rovigo, 20 MAG 2021

Al SUAP del Comune di Rovigo
SUAP n. 3173
Riferimento pratica ditta
Polimero.S.r.l.

(si prega di citare il presente protocollo nello risposta)

la presente va inviata alla ditta, al
Comune di Rovigo
e all'ARPAV Dap. di Rovigo

Trasmessa via PEC

Oggetto: Rif. pratica SUAP: 03986460230-10122020-1421 Prot. 0133346 del 16/04/2021.
Impresa : POLIMERO S.R.L.
Trasmissione determina dirigenziale n. 840 del 19/05/2021.

In allegato alla presente si trasmette la determinazione di cui all'oggetto per gli adempimenti di competenza di codesto SUAP ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 di cui, si ricorda, deve essere data comunicazione o trasmissione anche alla scrivente ed ai soggetti competenti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente
ing. Carlo GENNARO

Allegati: Determina dirigenziale n. 840 del 19/05/2021.

Responsabile del Servizio Rifiuti:

D. Marco Ruin

MR/ps Rif. 8574/21

Responsabile dell'istruttoria:

Istruttore Direttivo D1- P.to Stefano Guerrato
capo ufficio rifiuti - Procedure semplificate, AUA e Ordinarie
telefono 0425 386818



Determinazione n. 840

del 19/05/2021

Oggetto: Ditta POLIMERO S.r.l., stabilimento sito nel Comune di ROVIGO, via Martiri Belfiore n. 122. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 12/05/2014.

Il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009, così come integrato con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 01 del 08/01/2020, con il quale è stata disposta l'assegnazione dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente Ing. Carlo Gennaro;

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 recante disposizioni sulla disciplina e riordino dello Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il D.P.R. 13/03/13 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA”, a norma dell'art. 23 del D.L. 09/02/12 n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 04/04/12 n. 35;

VISTE la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0049801 del 07/11/2013 recanti primi indirizzi e chiarimenti interpretativi relativi alla Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dal D.P.R. n. 59/2013;

VISTA la normativa di settore di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, il DM 05/02/98 e ss.mm.ii. “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06” e la L. 26/10/1995 n. 447 “legge quadro sull'inquinamento acustico”;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

ATTESO che la ditta POLIMERO S.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 12/05/2014, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *Allegato Tecnico S*;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Allegato Tecnico E*;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt.li 214 e 216, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Allegato Tecnico R*;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n.



447 – Allegato nulla osta prot. n. 21859 del 30/04/2014;

VISTA la comunicazione presentata dalla ditta ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 intesa ad ottenere l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 12/05/2014, trasmessa dal competente SUAP del Comune di Rovigo con comunicazioni prot. 0133997 del 19/04/2021 e 0159726 del 04/05/2021, (rif. Pratica SUAP: 03986460230-10122020-1421 Prot. 0133346 del 16/04/2021) acquisite agli atti dalla Provincia di Rovigo con note del 19/04/21 prot. 8574 e del 05/05/21 prot. 9897;

PRESO ATTO che la modifica non sostanziale è relativa alla “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt.li 214 e 216, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

PRESO ATTO che l'attività della ditta consiste nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti plastici) per la produzione di materie/prodotti/sostanze nonché la sola messa in riserva R13 dei rifiuti “plastici” per destinarli a recupero presso altri impianti autorizzati;

ATTESO che la ditta ha comunicato, ai sensi dell'art 216 del D.Lgs. 152/2006, di aumentare la messa in riserva dei rifiuti delle tipologie 6.1 e 6.2 funzionale all'attività di recupero R3 e la sola messa in riserva dei rifiuti delle tipologie 6.1 e 6.2 evinte dall'allegato 1 del DM 05/02/98 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che tale modifica non è sostanziale e comporta il solo adeguamento della polizza fideiussoria già prestata dalla ditta in data 29/10/15 per l'aumento delle quantità di messa in riserva R13 di rifiuti;

VISTE le garanzie finanziarie esibite a supporto dell'attività di recupero di rifiuti ai sensi della DGRV 2721/14: - polizza fideiussoria n. 795672, datata 29/10/15, emessa da ELBA Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Milano, dell'importo di € 6.000,00 e valevole sino al 09/10/25 (vedi Appendice n. 02 datata 20/01/21) e appendice n. 03 datata 09/04/21 che estende l'importo garantito a € 20.000,00;

PRESO ATTO dell'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione ai sensi del DM 350/98;

VISTA l'istruttoria tecnica condotta dagli uffici competenti dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

RITENUTO di aggiornare gli allegati tecnici “E”, “S” e “R” della Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 12/05/2014 riassumendoli in un unico “Allegato Tecnico”;

RITENUTO di mantenere efficace il “nulla osta acustico” rilasciato dal Comune di Rovigo prot. n. 21859 del 30/04/2014 in quanto il processo di recupero e la tecnologia adottata dalla ditta sono rimasti invariati;

RITENUTO necessario aggiornare le prescrizioni relative agli scarichi idrici ed alle emissioni in atmosfera per adeguamento alle attuali condizioni autorizzative previste per impianti similari;

RITENUTO quindi di procedere, per semplificazione amministrativa, al rilascio di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale, in sostituzione di quella vigente di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 12/05/2014, mantenendone i termini di validità, al fine di aggiornare il titolo abilitativo in materia di rifiuti, sostituire gli Allegati Tecnici “S”, “E” e “R” con un unico Allegato Tecnico e di confermare l'allegato in materia di impatto acustico;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'attività svolta dalla Ditta **POLIMERO S.r.l.** nello stabilimento sito nel Comune di ROVIGO, in via Martiri Belfiore n. 122, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt.li 214 e 216, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.



447;

- 2) di ritenere gli allegati: Allegato Tecnico e Nulla osta Prot. 21859 del 30/04/2014, parte integrante del presente atto;
- 3) di stabilire che il presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 12/05/2014;
- 4) di stabilire che il presente atto ha validità fino al **12/05/2029**; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 5) che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologica di settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) di stabilire che il gestore debba garantire l'accesso al sito all'autorità competente al controllo che per legge è autorizzata ad effettuare presso l'installazione tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni del presente atto;
- 7) di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al SUAP del Comune per quanto di competenza.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.).

il Dirigente
– ing. Carlo GENNARO –

Allegati:
- Allegato tecnico
(impronta: 35011DB462AB77A31B0BD87C70730BC8A9D3B952B23E229E64DF43ACFCB65CCCC)
- Nulla osta acustico
(impronta: A53EFA2FD09B339DCAAFFBCED4A2FBC0C88ACF6B986477BBE60F5868AC0CAD37)

Gennaro Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



POLIMERO S.R.L.
Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

“POLIMERO S.R.L.”

stabilimento sito nel Comune di Rovigo

ALLEGATO TECNICO

A) SCARICHI IDRICI

L'impianto di depurazione di 2^a categoria delle acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva e delle acque reflue di dilavamento dell'area di sosta dei veicoli e da quelle di deposito dei rifiuti da lavorare consiste in un trattamento di tipo chimico-fisico-biologico a fanghi attivi, come da documentazione progettuale presente agli atti.

I n. 2 impianti di depurazione di 2^a categoria delle acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali consistono in un trattamento di decantazione-disoleazione, come da documentazione progettuale presente agli atti.

Ai sensi dell'art. 124, Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii., si autorizzano i seguenti scarichi:

- scarico “SC1” in scolo privato recapitante nello scolo Ramostorto delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione di 2^a categoria delle acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali, come indicato nell'elaborato “N° 14295 – Planimetria generale” del 30/05/2007;
- scarico “SC2” in scolo privato recapitante nello scolo Ramostorto delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione di 2^a categoria delle acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali, come indicato nell'elaborato “N° 14295 – Planimetria generale” del 30/05/2007;
- scarico “SC3” in scolo privato recapitante nello scolo Ramostorto delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione di 2^a categoria delle acque reflue industriali, come indicato nell'elaborato “N° 14295 – Planimetria generale” del 30/05/2007;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a.1) le acque reflue depurate devono avere caratteristiche conformi ai limiti di emissione di cui alla Tabella I dell'Allegato B alle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque;
- a.2) i punti assunti per la misurazione degli scarichi “SC1”, “SC2” e “SC3” devono essere mantenuti accessibili per i campionamenti ed i controlli;
- a.3) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;



POLIMERO S.R.L.
Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

- a.4) gli autocontrolli devono essere eseguiti con cadenza almeno annuale e i certificati di analisi dovranno restare a disposizione dell'Ente di controllo per almeno 5 anni;
- a.5) ai fini di un efficiente funzionamento dell'impianto di depurazione la ditta deve provvedere alla puntuale e regolare effettuazione di interventi di manutenzione e tarature, come da Manuale d'Uso e Manutenzione;
- a.6) il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo deve essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. n. 152/2006;
- a.7) il gestore dell'impianto e degli scarichi deve comunicare preventivamente alla Provincia di Rovigo – Area Lavori Pubblici e Ambiente, qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché presentare apposita istanza di nuova autorizzazione nel caso di apertura di nuovi punti di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Ai sensi dell'art. 269, Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii. si intende autorizzato il seguente punto di emissione:

- emissione n. 1: estrusione

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- b.1) il punto di emissione deve avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm ³ /h)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	PARAMETRO	LIMITE DI EMISSIONE
1 (con 4 linee di estrusione attive)	18.000	-	polveri totali	20 mg/Nm ³
1 (con 8 linee di estrusione attive)	36.000		sostanze organiche volatili espresse come COT	50 mg/Nm ³

- b.2) l'impianto autorizzato è costituito da otto linee di estrusione; attualmente sono funzionanti solo quattro linee di estrusione (portata massima di progetto 18.000 Nm³/h); la messa in esercizio delle rimanenti linee di estrusione (con portata massima di progetto di 36.000 Nm³/h) deve avvenire con le modalità previste ai successivi punti b.3), b.4) e b.5);
- b.3) il termine per la messa a regime delle ultime quattro linee di estrusione sarà di 75 giorni successivo alla messa in esercizio delle linee stesse;



POLIMERO S.R.L.

Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

- b.4) la messa in esercizio delle ultime quattro linee di estrusione deve essere comunicata alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo con un **anticipo di almeno 15 giorni** (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.);
- b.5) **entro i 45 giorni successivi** alla data fissata per la messa a regime delle ultime quattro linee di estrusione, devono essere trasmessi alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo ed al Comune, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera del punto n. 1 relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.), corredati della relazione di misura conclusiva. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- b.6) i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto b.10);
- b.7) le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate. Ai sensi dell'art. 271, c. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli previsti dalle norme tecniche in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche, oppure, ove queste non siano disponibili, dalle norme tecniche nazionali o dalle norme tecniche ISO o da altre norme internazionali.
I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
- b.8) ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM 158/1988 - *Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione*, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006.
La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988.
I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15°K e 101,3 kPa;
- b.9) le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento;
- b.10) la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice I dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a



POLIMERO S.R.L.
Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

disposizione dell'autorità competente per il controllo;

b.11) il condotto dell'emissione deve essere:

- verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;

b.12) i punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2003, in particolare:

- essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
- essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di prelievo;
- essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;

b.13) la postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008 e UNI EN 14122:2010.

C) RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Recupero rifiuti non pericolosi

Si certifica che la ditta Polimero S.r.l. è iscritta al n. **18** del *Registro Provinciale* delle attività di recupero di rifiuti sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e del DM 5.2.98 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:

c.1) E' ammesso il *recupero e lo stoccaggio funzionale* delle seguenti tipologie di rifiuti, per le quantità e attività di recupero desunte dal D.M. 5/2/98 – Allegato 1:

Tipologia di rifiuto D.M. 05/02/98, all. 1	Operazione di recupero (D.Lgs 152/06, All. C alla Parte IV [^])	Codici CER comunicati e descrizione dei rifiuti		Quantità massima di stoccaggio <i>funzionale</i>		Quantità massima annua impiegabile		Prodotti ottenuti
		CER	Descrizione	ton.	mc.	ton/a	mc/a	
6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori	6.1.3 R13 funz. a R3 Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	600	1.714	17.000	48.450	6.1.4 materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAS
		150102	imballaggi in plastica					
		170203	plastica					
		191204	plastica e gomma					



POLIMERO S.R.L.

Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

per i liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate	200139	plastica					T-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche.	6.2.3 R13 funz. a R3 Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.	070213 120105 160119 160216 160306 170203	rifiuti plastici limatura e trucioli di materiali plastici plastica componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 plastica	100	285	5.000	14.250	6.2.4 materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

c.2) E' ammessa la **sola** attività di *messa in riserva R13* delle seguenti tipologie di rifiuti e per le quantità di seguito riportate:

Tipologia di rifiuto D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii, all. 1	Operazione di recupero R13 (sola messa in riserva)	Codici CER comunicati e descrizione dei rifiuti		Messa in riserva R13 complessiva istantanea		Quantità massima annua	
		CER	Descrizione	ton.	mc.	ton/a	mc/a
6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per i liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	R13	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	200	571	400	1.140
		150102	imballaggi in plastica				
		170203	plastica				
		191204	plastica e gomma				
		200139	plastica				



POLIMERO S.R.L.
Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche.	R13	070213	rifiuti plastici	100	285	200	570
		120105	limatura e trucioli di materiali plastici				
		160119	plastica				
		160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
		160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05				
		170203	plastica				

- c.3) Nello svolgimento dell'attività, l'impresa è tenuta al pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06, del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii., oltre a rispettare quanto dichiarato nella propria *comunicazione di inizio attività* allegata alla domanda AUA;
- c.4) per l'iscrizione al registro è dovuto il diritto annuale di iscrizione alla classe 3[^], così come previsto dal DM 350/98, per un importo di € 387,34 da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mediante versamento sul c.c.p. n. 10461457, intestato "Provincia di Rovigo – Area Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Tesoreria - 45100 – Rovigo" e/o mediante PagoPA. La mancata corresponsione del diritto annuale di iscrizione, comporterà la sospensione dell'attività di recupero dei rifiuti;
- c.5) l'attività deve essere svolta presso lo stabilimento di Rovigo, Via Martiri Belfiore, n. 122 catastalmente individuato al foglio Foglio 6, mappali n. 260, 262 e 263, censuario di Borsea - Rovigo, come da proposta presentata agli atti;
- c.6) l'efficacia del provvedimento AUA è vincolato al mantenimento dell'efficacia delle garanzie finanziarie in essere per tutta la durata dell'autorizzazione;
- c.7) almeno 3 mesi prima della scadenza della polizza fideiussoria n. 795672, datata 29/10/15, emessa da compagnia ELBA Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Milano, valevole fino al 09/10/25, la ditta è tenuta a presentare nuova unica garanzia fideiussoria (vedi All. A e B - DGRV 2721/14), pena la sospensione dell'attività di recupero dei rifiuti. In ogni caso la fideiussione deve essere mantenuta per tutta la durata dell'autorizzazione e garantirne la validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla autorizzazione in oggetto, per i due anni successivi alla scadenza della stessa;
- c.8) i rifiuti eventualmente prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle vigenti normative ambientali. L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati tali rifiuti, per il loro successivo smaltimento o recupero, siano in possesso di regolare autorizzazione ai sensi della normativa ambientale vigente;
- c.9) l'attività di recupero dei rifiuti deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.